



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 gennaio 2013 (16.01)
(OR. en)**

5031/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0092 (CNS)**

LIMITE

**FISC 1
ENER 1
ENV 5**

NOTA

della:	presidenza
al:	gruppo "Questioni fiscali" - Imposizione indiretta (Tassazione dell'energia)
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

1. La proposta della Commissione europea per una revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia (DTE) è stata discussa per oltre 18 mesi in sede di Gruppo "Questioni fiscali" durante le presidenze ungherese, polacca, danese e cipriota.
2. In occasione della sessione del Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2012, i ministri hanno adottato una relazione sulla situazione dei lavori che espone i progressi fino a quel momento compiuti ed anche i futuri lavori necessari, invitando la prossima presidenza irlandese a far avanzare il fascicolo.

3. La presidenza irlandese, alla luce dei futuri lavori delineati nella relazione sulla situazione dei lavori, rammentando la richiesta del Consiglio europeo di marzo 2008, relativa ad una revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia al fine di allinearla maggiormente agli obiettivi dell'UE in materia di energia e cambiamenti climatici, e sforzandosi di pervenire ad un compromesso generale tra gli Stati membri, ritiene essenziale che la discussione si concentri sulle questioni messe in risalto nella relazione sulla situazione dei lavori. La presidenza vorrebbe in primo luogo focalizzarsi sulle questioni seguenti da discutere alla prossima riunione del gruppo "Questioni fiscali":
- aliquote minime applicabili ai prodotti energetici
 - esenzioni ed agevolazioni al di sotto dei livelli minimi.
4. La presidenza riconosce che le discussioni sulle aliquote minime debbano includere possibili date di attuazione e periodi transitori.
5. La presidenza rileva altresì che, nel corso delle discussioni svoltesi alla riunione del 22 novembre 2012, numerosi Stati membri hanno espresso il desiderio di discutere in maggior dettaglio la questione delle agevolazioni fiscali al di sotto dei livelli minimi e alcuni aspetti degli articoli 15 e 17 hanno suscitato particolare interesse. La presidenza propone quindi di esaminare tali tematiche.

A. Aliquote minime applicabili ai prodotti energetici

6. La presidenza cipriota, redigendo proposte legislative di compromesso, negli allegati di tali proposte ha riportato tabelle che espongono livelli indicativi di aliquote minime.
7. Adottando la struttura di base per la tassazione e i due componenti come criterio relativo a come fissare i livelli minimi di imposizione, la presidenza ritiene che si debba applicare per quanto possibile l'intera logica della struttura a due componenti. In tal senso è logico utilizzare:
 - lo stesso valore di CO2 in euro/t per il calcolo di tutti i prodotti energetici, seguendo la natura e la logica di una tassazione sulle emissioni di CO2 la cui aliquota sia fissata a zero per i biocarburanti sostenibili.
 - La stessa aliquota del componente legato al CO2 si applicherebbe ai carburanti per motori e ai combustibili per riscaldamento, essendo questa una maniera logica di affrontare il problema delle emissioni di CO2.
 - Analogamente, il valore in euro/GJ del componente legato all'energia di tutti prodotti energetici dovrebbe restare in definitiva lo stesso nel tempo; tuttavia, un valore dovrebbe essere utilizzato per la tabella A ed uno per le tabelle B e C.
8. La presidenza ha adottato i livelli indicativi di aliquote minime nelle tabelle A, B, C e D per la data del 1° gennaio 2014, di cui al documento di compromesso della presidenza cipriota del 12 novembre 2012 (docc. 16060/12 + COR 1), come punto di partenza per le discussioni relativamente ai livelli di aliquota minima proposti.

9. La presidenza desidererebbe anzitutto raggiungere un accordo generale sui livelli di aliquote minime e le loro rispettive date di attuazione, che permetterà di cercare di ottenere un compromesso su altri elementi della direttiva sulla tassazione dell'energia.

Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori

10. Nell'allegato I la tabella A indica le aliquote minime proposte per i carburanti per motori relativamente agli anni 2015, 2018, 2021, 2024 e 2027. Le tabelle A, A1, A2, A3 e A4 dell'allegato II espongono la metodologia di calcolo delle aliquote minime. Gli Stati membri noteranno che la presidenza ha cambiato la data di prima attuazione al 1° gennaio 2015 in riscontro delle perplessità sollevate dagli Stati membri in riunioni precedenti.
11. Nel caso dei carburanti per motori, la presidenza ha deciso di suddividere siffatti carburanti in due gruppi per comodità di riferimento. Il gruppo 1 include benzina, carburante diesel per autotrazione, kerosene (che dal 2018 avrà lo stesso, o quasi lo stesso, livello minimo di imposizione espresso con un valore in euro/GJ) e biocarburanti non sostenibili e bioliquidi per i quali il livello minimo di tassazione sarà lo stesso del rispettivo carburante fossile equivalente globalmente in euro/GJ. Il gruppo 2 consta di carburanti aventi una storia di livelli minimi di imposizione comparativamente più bassi, espressi con un valore in euro/GJ ed include GPL, gas naturale ed anche biocarburanti sostenibili ed avrà lo stesso, o quasi lo stesso, livello minimo di imposizione espresso con un valore in euro/GJ che aumenterà gradualmente. Gli Stati membri dovrebbero rilevare che la presidenza non intende fare in modo che le intestazioni "Gruppo 1" e "Gruppo 2" siano incluse nel testo definitivo, dato che l'obiettivo è passare ad un'aliquota uniforme. Tuttavia, in riscontro alle perplessità degli Stati membri circa taluni carburanti, questi ultimi figurano adesso nel gruppo 2 con aumenti gradualmente.

12. L'obiettivo a lungo termine è allineare il valore in euro/GJ per entrambi i gruppi 1 e 2 che avrà lo stesso livello nel 2027.

A. Quali sono le opinioni degli Stati membri riguardo ai livelli minimi proposti?

B. Quali sono le opinioni degli Stati membri riguardo alle date di attuazione proposte?

C. Gli Stati membri convengono che nel tempo dovrebbe realizzarsi una convergenza verso un'aliquota uniforme per il valore in euro/GJ del componente legato all'energia?

Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2

13. Per avviare le discussioni, la presidenza ritiene che la tabella B, quale presentata dalla presidenza cipriota (nel doc. 16060/12) sia il punto di partenza logico e corretto da cui iniziare a discutere. La presidenza riconosce che le aliquote minime, quali figurano nella tabella B, sono inferiori a quelle inizialmente proposte dalla Commissione e che le aliquote del GPL e del gas naturale sono state mantenute ai loro livelli attuali, come richiesto da numerosi Stati membri.

14. La tabella B dell'allegato I indica le aliquote minime proposte e la data di attuazione effettiva è stata anticipata dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2014. La tabella B dell'allegato II espone la metodologia di calcolo delle aliquote minime.

D. Quali sono le opinioni degli Stati membri riguardo ai livelli minimi proposti?

E. Quali sono le opinioni degli Stati membri riguardo alle date di attuazione proposte?

Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento e all'elettricità

15. La presidenza rileva che tra numerosi Stati membri vi sono forti perplessità circa l'aumento delle aliquote minime dei combustibili per riscaldamento. Tuttavia, la presidenza ritiene che il punto di partenza delle discussioni debba essere la tabella C nella versione acclusa al documento della presidenza cipriota (16060/12). La presidenza rileva che vi è già stata una riduzione nei livelli, come proposto dalla Commissione.

16. La tabella C dell'allegato I indica le aliquote minime proposte assieme alla data di attuazione effettiva, anticipata dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2014. La tabella C dell'allegato II espone la metodologia di calcolo delle aliquote minime.

F. Quali sono le opinioni degli Stati membri riguardo ai livelli minimi proposti?

G. Quali sono le opinioni degli Stati membri riguardo alle date di attuazione proposte?

H. Dato che taluni Stati membri incontrano difficoltà riguardo all'aumento delle aliquote minime dei combustibili per riscaldamento, la soluzione potrebbe consistere nell'introduzione graduale degli aumenti?

Livello futuro dell'aliquota del componente legato al CO₂ per tutti i carburanti (tabelle A, B e C)

17. La presidenza è del parere che debba essere inclusa una disposizione che preveda l'aumento dell'aliquota del componente legato al CO₂, poiché altrimenti il valore di siffatta aliquota diminuirà nel tempo essendo parte delle aliquote globali minime dell'UE fino al 2027 nel caso dei carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all'articolo 7. Questo parere ancora non ha trovato riscontro nelle tabelle contenute nell'allegato.

I. A tale riguardo, gli Stati membri hanno qualche preferenza rispetto a come raggiungere questo obiettivo, ad esempio tramite indicizzazione, mediante una disposizione che preveda la rivalutazione dell'aliquota ad un certo punto nel futuro o adottando adesso aumenti gradualmente?

B. Esenzioni ed agevolazioni al di sotto dei livelli minimi

18. Pur essendovi state finora alcune discussioni su esenzioni ed agevolazioni al di sotto dei livelli minimi, la presidenza rileva che numerosi Stati membri hanno chiesto di discutere su determinati articoli tra cui, anche, gli articoli 15 e 17, paragrafi 1 e 2. Nonostante occorra un'ulteriore discussione e chiarimento con la DG Concorrenza riguardo a possibili questioni in materia di aiuti di Stato, la presidenza propone di discutere gli articoli 15 e 17, paragrafi 1 e 2, e invita gli Stati membri a formulare osservazioni in modo da definire le questioni con chiarezza.

J. Quali sono le perplessità degli Stati membri in rapporto all'articolo 15?

K. Quali sono le perplessità degli Stati membri in rapporto all'articolo 17, paragrafi 1 e 2?

TABELLA A - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI AI CARBURANTI PER MOTORI UTILIZZATI PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2015]		LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2018]	
Gruppo 1	EUR/UNITA'	EUR / GJ	EUR/UNITA'	EUR / GJ
Benzina	359,98 EUR/1.000 l	10,98	387,84 EUR/1.000 l	11,83
Bioetanolo non sostenibile	234,50 EUR/1.000 l	10,98	252,69 EUR/1.000 l	11,83
Biometanolo non sostenibile	175,68 EUR/1.000 l	10,98	189,31 EUR/1.000 l	11,83
Gasolio	340,65 EUR/1.000 l	9,68	418,42 EUR/1.000 l	11,89
FAME non sostenibile	315,18 EUR/1.000 l	9,68	387,11 EUR/1.000 l	11,89
Oli e grassi vegetali e animali puri non sostenibili	327,36 EUR/1.000 l	9,68	402,07 EUR/1.000 l	11,89
Cherosene	356,30 EUR/1.000 l	10,04	420,87 EUR/1.000 l	11,86
Gruppo 2				
GPL	126,83 EUR/1.000 kg	2,76	218,83 EUR/1.000 kg	4,76
Gas naturale	98,92 EUR/1.000 m ³ (126,18 EUR/1.000 kg)	2,67	172,93 EUR/1.000 m ³ (220,58 EUR/1.000 kg)	4,67
Bioetanolo sostenibile*	42,71 EUR/1.000 l	2	85,43 EUR/1.000 l	4
Biometanolo sostenibile*	32,0 EUR/1.000 l	2	64 EUR/1.000 l	4
FAME sostenibile*	65,12 EUR/1.000 l	2	130,24 EUR/1.000 l	4
Oli e grassi vegetali e animali puri sostenibili*	67,64 EUR/1.000 l	2	135,27 EUR/1.000 l	4
Biogas *	n.d.	2	n.d.	4

(*) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
n.d. - non disponibile, in quanto il valore energetico del biogas può variare significativamente.

TABELLA A - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI AI CARBURANTI PER MOTORI UTILIZZATI PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 7				
PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2021]		LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2024]	
Gruppo 1	EUR/UNITA'	EUR / GJ	EUR/UNITA'	EUR / GJ
Benzina	420,62 EUR/1.000 l	12,83	453,40 EUR/1.000 l	13,83
Bioetanolo non sostenibile	274,04 EUR/1.000 l	12,83	295,40 EUR/1.000 l	13,83
Biometanolo non sostenibile	205,31 EUR/1.000 l	12,83	221,31 EUR/1.000 l	13,83
Gasolio	453,62 EUR/1.000 l	12,89	488,81 EUR/1.000 l	13,89
FAME non sostenibile	419,67 EUR/1.000 l	12,89	452,23 EUR/1.000 l	13,89
Oli e grassi vegetali e animali puri non sostenibili	435,89 EUR/1.000 l	12,89	469,70 EUR/1.000 l	13,89
Cherosene	456,35 EUR/1.000 l	12,86	491,82 EUR/1.000 l	13,86
Gruppo 2				
GPL	356,83 EUR/1.000 kg	7,76	494,83 EUR/1.000 kg	10,76
Gas naturale	283,95 EUR/1.000 m3 (362,18 EUR/1.000 kg)	7,67	394,96 EUR/1.000 m3 (503,78 EUR/1.000 kg)	10,67
Bioetanolo sostenibile*	149,50 EUR/1.000 l	7	213,57 EUR/1.000 l	10
Biometanolo sostenibile*	112 EUR/1.000 l	7	160 EUR/1.000 l	10
FAME sostenibile*	227,92 EUR/1.000 l	7	325,6 EUR/1.000 l	10
Oli e grassi vegetali e animali puri sostenibili*	236,73 EUR/1.000 l	7	338,18 EUR/1.000 l	10
Biogas *	n.d.	7	n.d.	10

(*) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
n.d. - non disponibile, in quanto il valore energetico del biogas può variare significativamente.

TABELLA A - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI AI CARBURANTI PER MOTORI UTILIZZATI PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 7			
PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE [1.1.2027]		
Gruppo 1	EUR/UNITA'	EUR / GJ	
Benzina	486,18 EUR/1.000 l	14,83	
Bioetanolo non sostenibile	316,76 EUR/1.000 l	14,83	
Biometanolo non sostenibile	237,31 EUR/1.000 l	14,83	
Gasolio	524 EUR/1.000 l	14,89	
FAME non sostenibile	484,79 EUR/1.000 l	14,89	
Oli e grassi vegetali e animali puri non sostenibili	503,52 EUR/1.000 l	14,89	
Cherosene	527,30 EUR/1.000 kg	14,86	
Gruppo 2			
GPL	678,83 EUR/1.000 kg	14,76	
Gas naturale	542,98 EUR/1.000 m ³ (692,58 EUR/1.000 kg)	14,67	
Bioetanolo sostenibile*	299 EUR/1.000 l	14	
Biometanolo sostenibile*	224 EUR/1.000 l	14	
FAME sostenibile*	455,84 EUR/1.000 l	14	
Oli e grassi vegetali e animali puri sostenibili*	473,45 EUR/1.000 l	14	
Biogas *	n.d.	14	

(*) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
n.d. - non disponibile, in quanto il valore energetico del biogas può variare significativamente.

TABELLA B - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI DAL [1° gennaio 2015] AI CARBURANTI PER MOTORI UTILIZZATI PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE	
	EUR/UNITA'	EUR / GJ
Gruppo 1		
Gasolio	36,57 EUR/1.000 l	1,04
FAME non sostenibile	33,84 EUR/1.000 l	1,04
Oli e grassi vegetali e animali puri non sostenibili	35,14 EUR/1.000 l	1,04
Cherosene	35,93 EUR/1.000 l	1,01
Gruppo 2		
GPL	41,73 EUR/1.000 kg	0,91
Gas naturale	30,46 EUR/1.000 m ³ (38,86 EUR/1.000 kg)	0,82
FAME sostenibile*	4,88 EUR/1.000 l	0,15
Oli e grassi vegetali e animali puri sostenibili*	5,07 EUR/1.000 l	0,15
Biogas *	n.d.	0,15

(*) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

n.d. - non disponibile, in quanto il valore energetico del biogas può variare significativamente.

TABELLA C - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI DAL [1° gennaio 2015] AI COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 9			
PRODOTTO	LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE		
	EUR/UNITA'	EUR / GJ	
Gruppo 1			
Gasolio	36,57 EUR/1.000 l		1,04
FAME non sostenibile	33,84 EUR/1.000 l		1,04
Oli e grassi vegetali e animali puri non sostenibili	35,14 EUR/1.000 l		1,04
Cherosene	35,93 EUR/1.000 l		1,01
Olio combustibile pesante	43,15 EUR/1.000 kg		1,08
Carbone e coke	30,84 EUR/1.000 kg		1,29
Lignite	11,03 EUR/1.000 kg		1,36
Gruppo 2			
GPL	41,73 EUR/1.000 kg		0,91
Gas naturale	30,46 EUR/1.000 m ³ (38,86 EUR/1.000 kg)		0,82
Oli e grassi vegetali e animali puri sostenibili*	5,07 EUR/1.000 l		0,15
FAME sostenibile*	4,88 EUR/1.000 l		0,15
Biogas	n.d.		0,15

(*) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
n.d. - non disponibile, in quanto il valore energetico del biogas può variare significativamente.

TABELLA D - LIVELLI MINIMI DI TASSAZIONE APPLICABILI DAL [1° gennaio 2015] ALL'ELETTRICITA' - ARTICOLO 10			
PRODOTTO		LIVELLO MINIMO DI TASSAZIONE	
		EUR / MWH	EUR / GJ
Energia elettrica codice NC 2716		0,54	0,15

TABELLA A - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per i carburanti per motori – 1/1/2015

Prodotti	Densità (kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO2 (tCO2/tJ)	Fattore di emissione di CO2 (tCO2/CJ)	Aliquota del componente legato al CO2 (EUR/t CO2)	Aliquota del componente all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO2 in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 01.01.2015	
									EUR/unità	EUR / GJ
Gruppo 1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I=(9)/[(1)x(2)]
	745	44*	69,3***	0,0693	12	10,15	A= (1)x(2)x(4)x(5)/1000 €/1000 l B= (2)x(4)x(5) €/1000 kg C= (1)x(2)x(4)x(5) €/1000 m3	D= (1)x(2)x(6)/1000 €/1000 l E= (2)x(6) €/1000 kg F= (1)x(2)x(6) €/1000 m3	359,976848 EUR/1.000 l	G 10,98 l6
	791	27**	0***	0	12	10,98****	A 0 EUR/1000 l	D 234,49986 EUR/1000 l	234,49986 EUR/1.000 l	G 10,98
	800	20**	0***	0	12	10,98****	A 0 EUR/1000 l	D 175,68 EUR/1000 l	175,68 EUR/1.000 l	G 10,98
	832	42,3*	74,1***	0,0741	12	8,79	A 31,29414912 EUR/1000 l	D 309,351744 EUR/1000 l	340,6458931 EUR/1.000 l	G 9,6792
	880	37**	0***	0	12	9,68****	A 0 EUR/1000 l	D 315,1808 EUR/1000 l	315,1808 EUR/1.000 l	G 9,68
	914	37**	0***	0	12	9,68****	A 0 EUR/1000 l	D 327,35824 EUR/1000 l	327,35824 EUR/1.000 l	G 9,68
	810	43,8***	71,9***	0,0719	12	9,18	A 30,6104184 EUR/1000 l	D 325,68804 EUR/1000 l	356,2984584 EUR/1.000 l	G 10,0428
Gruppo 2	N/P	46*	63,1***	0,0631	12	2	B 34,8312 EUR/1000 kg C 24,91163136 EUR/1000 m3 B 31,77504 EUR/1000 kg	E 92 EUR/1000 kg F 74,0096 m3 E 94,4 EUR/1000 kg	126,8312 EUR/1.000 kg	H 2,7572 H o I 2,6732
	0,784	47,2*	56,1***	0,0561	12	2	B 0 EUR/1000 l	D 42,714 EUR/1000 l	42,714 EUR/1.000 l	G 2
	791	27**	0***	0	12	2	A 0 EUR/1000 l	D 32 EUR/1000 l	32 EUR/1.000 l	G 2
	800	20**	0***	0	12	2	A 0 EUR/1000 l	D 65,12 EUR/1000 l	65,12 EUR/1.000 l	G 2
	880	37**	0***	0	12	2	A 0 EUR/1000 l	D 67,636 EUR/1000 l	67,636 EUR/1.000 l	G 2
	914	37**	0***	0	12	2	A 0 EUR/1000 l	D 67,636 EUR/1000 l	67,636 EUR/1.000 l	G 2
	n.d.	n.d.	0***	0	12	2	0 m3	n.d.	n.d.	2

* Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

** Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

**** Le cifre usate corrispondono al livello minimo di tassazione EUR/GJ del carburante fossile equivalente.

(i) 93% metano - (ii) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. - n.d. – non disponibile, in quanto il valore energetico del biogas può variare significativamente.

TABELLA A1 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per i carburanti per motori – 1.1.2018

	Densità (Kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO2 (tCO2/TJ)	Fattore di emissione di CO2 (tCO2/CJ)	Aliquota del componente legato al CO2 (EUR/t CO2)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO2 in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2018	
									EUR/unità	EUR /GJ
Prodotti	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Gruppo 1										
Benzina	745	44*	69,3***	0,0693	12	11	A 27,259848 EUR/1000 l	D 360,58 EUR/1000 l	387,839848 EUR/1.000 l	G 11,8316
Bioetanolo non sostenibile	791	27**	0***	0	12	11,8316****	A 0 EUR/1000 l	D 252,6874812 EUR/1000 l	252,6874812 EUR/1.000 l	G 11,8316
Biometanolo non sostenibile	800	20**	0***	0	12	11,8316****	A 0 EUR/1000 l	D 189,3056 EUR/1000 l	189,3056 EUR/1.000 l	G 11,8316
Gasolio	832	42,3*	74,1***	0,0741	12	11	A 31,29414912 EUR/1000 l	D 387,1296 EUR/1000 l	418,4237491 EUR/1.000 l	G 11,8892
FAME non sostenibile	880	37**	0***	0	12	11,8892****	A 0 EUR/1000 l	D 387,112352 EUR/1000 l	387,112352 EUR/1.000 l	G 11,8892
Oli e grassi vegetali e animali puri non sostenibili	914	37**	0***	0	12	11,8892****	A 0 EUR/1000 l	D 402,0689656 EUR/1000 l	402,0689656 EUR/1.000 l	G 11,8892
Cherosene	810	43,8***	71,9***	0,0719	12	11	A 30,6104184 EUR/1000 l	D 390,258 EUR/1000 l	420,8684184 EUR/1.000 l	G 11,8628
Gruppo 2										
GPI	N/P	46*	63,1***	0,0631	12	4	B 34,8312 EUR/1000 kg	E 184 EUR/1000 kg	218,8312 EUR/1,000 kg	H 4,7572
Gas naturale (i)	0,784	47,2*	56,1***	0,0561	12	4	C 24,91163136 EUR/1000 m3 B 31,77504 EUR/1000 kg	F 148,0192 EUR/1000 m3 E 188,8 EUR/1000 kg	172,9308314 EUR/1000 m3 220,57504 EUR/1,000 kg	H o I 4,6732
Bioetanolo sostenibile (ii)	791	27**	0***	0	12	4	A 0 EUR/1000 l	D 85,428 EUR/1000 l	85,428 EUR/1,000 l	G 4
Biometanolo sostenibile (ii)	800	20**	0***	0	12	4	A 0 EUR/1000 l	D 64 EUR/1000 l	64 EUR/1,000 l	G 4
FAME sostenibile (ii)	880	37**	0***	0	12	4	A 0 EUR/1000 l	D 130,24 EUR/1000 l	130,24 EUR/1,000 l	G 4
Oli e grassi vegetali e animali puri sostenibili (ii)	914	37**	0***	0	12	4	A 0 EUR/1000 l	D 135,272 EUR/1000 l	135,272 EUR/1,000 l	G 4
Biogas (ii)	n.d.	n.d.	0***	0	12	4	0 m3	n.d.	n.d.	4

* Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1993, concernente il consumo energetico dei motori a combustione interna.

*** Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, (Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

**** Le cifre usate corrispondono al livello minimo di tassazione EURL/GJ del carburante fossile equivalente.

(i) 93% metano - (ii) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfanno i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - n. d. - non disponibile, in quanto il valore energetico del biogas può variare significativamente.

TABELLA A2 - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per i carburanti per motori – 1.1.2021

Prodotti	Densità (Kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO2 (tCO2/GJ)	Fattore di emissione di CO2 (tCO2/TJ)	Aliquota del componente legato al CO2 (EUR/t CO2)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2021	
								EUR/unità	EUR / GJ
Gruppo 1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
Gruppo 2									
Gruppo 3									

* Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
 ** Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
 *** Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 **** Le cifre usate corrispondono al livello minimo di tassazione EUR/GJ del carburante fossile equivalente.

(i) 93% metano - (ii) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - n. d. , - non disponibile, in quanto il valore energetico del biogas può variare significativamente.

TABELLA A4 – Metodologia di calcolo delle aliquote minime per i carburanti per motori – 1.1.2027

Prodotti	Densità (Kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO2 (tCO2/TJ)	Fattore di emissione di CO2 (tCO2/CJ)	Aliquota del componente legato al CO2 (EUR/t CO2)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato CO2 in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 1.1.2027	
									EUR/unità	EUR / GJ
Gruppo 1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							A=(1)x(2)x(4)x(5)/1000 €/1000 l B=(2)x(4)x(5) €/1000 kg C=(1)x(2)x(4)x(5) €/1000 m3	D=(1)x(2)x(6)/1000 €/1000 l E=(2)x(6) €/1000 kg F=(1)x(2)x(6) €/1000 m3	=[7]+[8]	G=(9)/[(1)x(2)/1000] H=(9)/(2) I=(9)/[(1)x(2)]
	Benzina	745	44*	69,3***	0,0693	12	A 27,259848 EUR/1000 l	D 458,92 EUR/1000 l	486,179848 EUR/1,000 l	G 14,8316
	Bioetanolo non sostenibile	791	27**	0***	12	14,8316****	A 0 EUR/1000 l	D 316,7584812 EUR/1000 l	316,7584812 EUR/1,000 l	G 14,8316
	Biometanolo non sostenibile	800	20**	0***	12	14,8316****	A 0 EUR/1000 l	D 237,3056 EUR/1000 l	237,3056 EUR/1,000 l	G 14,8316
	Gasolio	832	42,3*	74,1***	0,0741	12	A 31,29414912 EUR/1000 l	D 492,7104 EUR/1000 l	524,0045491 EUR/1,000 l	G 14,8892
	FAME non sostenibile	880	37**	0***	12	14,8892****	A 0 EUR/1000 l	D 484,792352 EUR/1000 l	484,792352 EUR/1,000 l	G 14,8892
	Oli e grassi vegetali e animali puri non sostenibili	914	37**	0***	12	14,8892****	A 0 EUR/1000 l	D 503,5229656 EUR/1000 l	503,5229656 EUR/1,000 l	G 14,8892
	Cherosene	810	43,8***	71,9***	0,0719	12	A 30,6104184 EUR/1000 l	D 496,692 EUR/1000 l	527,3024184 EUR/1,000 l	G 14,8628
Gruppo 2										
	N/P		46*	63,1***	0,0631	12	B 34,8312 EUR/1000 kg	E 644 EUR/1000 kg	678,8312 EUR/1,000 kg	H 14,7572
	Gas naturale (i)	0,78	47,2*	56,1***	0,0561	12	C 24,91163136 EUR/1000 m3 B 31,77504 EUR/1000 kg	F 518,0672 EUR/1000 m3 E 660,8 EUR/1000 kg	542,9788314 EUR/1000 m3 692,57504 EUR/1,000 kg	H o I 14,6732
	Bioetanolo sostenibile (ii)	791	27**	0***	12	14	A 0 EUR/1000 l	D 298,998 EUR/1000 l	298,998 EUR/1,000 l	G 14
	Biometanolo sostenibile (ii)	800	20**	0***	12	14	A 0 EUR/1000 l	D 224 EUR/1000 l	224 EUR/1,000 l	G 14
	FAME sostenibile (ii)	880	37**	0***	12	14	A 0 EUR/1000 l	D 455,84 EUR/1000 l	455,84 EUR/1,000 l	G 14
	Oli e grassi vegetali e animali puri sostenibili (ii)	914	37**	0***	12	14	A 0 EUR/1000 l	D 473,452 EUR/1000 l	473,452 EUR/1,000 l	G 14
	Biogas (ii)	n.d.	n.d.	0***	12	14	0 m3	n.d.	n.d.	14

* Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
** Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
*** Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
**** Le cifre usate corrispondono al livello minimo di tassazione EUR/GJ del carburante fossile equivalente.

(i) 93% metano - (ii) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, - n.d. - non disponibile, in quanto il valore energetico del biogas può variare significativamente.

TABELLA C - Metodologia di calcolo delle aliquote minime per i combustibili per riscaldamento – 1/1/2015

	Densità (Kg/1000 l)	Potere calorifico netto (GJ/1000 kg)	Fattore di emissione di CO2 (tCO2/TJ)	Fattore di emissione di CO2 (tCO2/CJ)	Aliquota del componente legato al CO2 (EUR/t CO2)	Aliquota del componente legato all'energia (EUR/GJ)	Valore del componente legato al CO2 in EUR/unità	Valore del componente legato all'energia in EUR/unità	Livello minimo di tassazione 01.01.2015	
									EUR/unità	EUR / GJ
Prodotti	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Gruppo 1										
Gasolio	832	42,3*	74,1***	0,0741	12	0,15	A 31,29414912 EUR/1000 l	D 5,27904 EUR/1000 l	36,57318912 EUR/1,000 l	G 1,0392
Oli e grassi vegetali e animali puri non sostenibili	914	37**	0***	0	12	1,0392****	A 0 EUR/1000 l	D 35,1436656 EUR/1000 l	35,1436656 EUR/1,000 l	G 1,0392
FAME non sostenibile	880	37**	0***	0	12	1,0392****	A 0 EUR/1000 l	D 33,836352 EUR/1000 l	33,836352 EUR/1,000 l	G 1,0392
Olio combustibile pesante	N/P	40*	77,4***	0,0774	12	0,15	B 37,152 EUR/1000 kg	E 6 EUR/1000 kg	43,152 EUR/1,000 kg	H 1,0788
Cherosene	810	43,8***	71,9***	0,0719	12	0,15	A 30,6104184 EUR/1000 l	D 5,3217 EUR/1000 l	35,9321184 EUR/1,000 l	G 1,0128
Carbone e coke	N/D	24	94,6***	0,0946	12	0,15	B 27,2448 EUR/1000 kg	E 3,6 EUR/1000 kg	30,8448 EUR/1,000 kg	H 1,2852
Lignite	N/D	8,1	101***	0,101	12	0,15	B 9,8172 EUR/1000 kg	E 1,215 EUR/1000 kg	11,0322 EUR/1,000 kg	H 1,362
Gruppo 2										
GPL	N/D	46*	63,1***	0,0631	12	0,15	B 34,8312 EUR/1000 kg	E 6,9 EUR/1000 kg	41,7312 EUR/1,000 kg	H 0,9072
Gas naturale (i)	0,784	47,2*	56,1***	0,0561	12	0,15	C 24,91163136 EUR/1000 m3	F 5,55072 EUR/1000 m3	30,46235136 EUR/1000 m3	H o I 0,8232
							B 31,77504 EUR/1000 kg	E 7,08 EUR/1000 kg	38,85504 EUR/1,000 kg	
Oli e grassi vegetali e animali puri sostenibili (ii)	914	37**	0***	0	12	0,15	A 0 EUR/1000 l	D 5,0727 EUR/1000 l	5,0727 EUR/1,000 l	G 0,15
FAME sostenibile (ii)	880	37**	0***	0	12	0,15	A 0 EUR/1000 l	D 4,884 EUR/1000 l	4,884 EUR/1,000 l	G 0,15
Biogas	n.d.	n.d.	0***	0	12	0,15	0 m3	n,d,	n,d,	0,15
Elettricità						0,15			0,54/(MWh)	0,15

* Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio ,
** Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ,
*** Regolamento (UE) n , 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
**** Le cifre usate corrispondono al livello minimo di tassazione EUR/GJ del carburante fossile equivalente.
(i) 93% metano.
(ii) Si applica esclusivamente ai prodotti che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti nell'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
n.d. - non disponibile, in quanto il valore energetico del biogas può variare significativamente.